

CODACONS Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori con sede in Roma in viale Mazzini 73

- Art. 1 - **Definizione**
- Art. 2 - **Finalità**
- Art. 3 - **Attività**
- Art. 4 - **Soci**
- Art. 5 - **Coordinamento**
- Art. 6 - **Organizzazione**
- Art. 7 - **Organi**
- Art. 8 - **L'Assemblea dei delegati**
- Art. 9 - **Il Comitato Esecutivo**
- Art. 10 - **Il Presidente e il Collegio di Presidenza**
- Art. 11 - **I Vicepresidenti**
- Art. 12 - **Il Segretario Generale e il segretario nazionale operativo**
- Art. 13 - **Ufficio legale nazionale**
- Art. 14 - **Il Collegio dei revisori**
- Art. 15 - **Il Collegio dei Proviviri**
- Art. 16 - **Rappresentanza processuale**
- Art. 17 - **Il patrimonio**
- Art. 18 - **Il rendiconto**
- Art. 19 - **Estinzione dell'Associazione**
- Art. 20 - **Clausola compromissoria**
- Art. 21 - **Legge applicabile**

Art. 1 - Definizione

Il CODACONS - O.N.L.U.S. di diritto è associazione di volontariato di cui alla L. 266/91 autonoma, senza fini di lucro a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale.

Art. 2 - Finalità

Finalità L'associazione ha quale sua esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole prestando particolare attenzione agli utenti ed ai consumatori che versano in condizioni di famiglie monoreddito, di disagio psicofisico con necessità di assistenza, provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari specie del Sud del mondo, anche per agevolare il reperimento di abitazione per i non proprietari di casa e la tutela da ogni forma di credito al consumo o di altro genere e con oneri economico-finanziari in violazione della legge antiusura; tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A.

L'Associazione: Tutela il diritto alla trasparenza, alla corretta gestione e al buon andamento delle pubbliche amministrazioni;

1. Si impegna nel contrasto agli abusi, alla corruzione e ad i principali reati contro la P.A e gli utenti e consumatori;
2. Organizza il monitoraggio delle campagne pubblicitarie contro la diffusione di pubblicità ingannevole, per il diritto a ricevere un'informazione adeguata alla qualità dei prodotti e dei servizi, e tutela i minori dalla diffusione mediatica di immagini, messaggi e contenuti nocivi, realizza attività editoriali anche divulgative ed attività culturali;
3. Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori, dei risparmiatori e dei contribuenti;
4. Procedo alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati ivi compresi a titolo esemplificativo quelli afferenti a condotte lesive che ledono interessi dei consumatori degli utenti e dei risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, sia individualmente che collettivamente. L'Associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, anche mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti contribuenti ed i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:
 - la salute;
 - l'istruzione;
 - l'ambiente;
 - gli animali;
 - i beni storico archeologici e paesaggistici;
 - il buon andamento dei mercati mobiliari, immobiliari e finanziari;
 - il buon andamento servizi pubblici essenziali;
 - il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
 - l'incolumità pubblica;

- la fede pubblica.
 - l'economia pubblica, l'industria ed il commercio;
5. Vigila sulla corretta gestione del mercato mobiliare per contrastarne l'alterazione e la manipolazione da parte di soggetti privilegiati;
6. Promuove iniziative di informazione per la tutela degli utenti dei servizi finanziari, bancari o assicurativi.

L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti e dei contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie; interviene nei giudizi civili, penali e amministrativi; innanzi alle Commissioni tributarie, ed a tutte le giurisdizioni anche superiori nonché innanzi a tutti i giudizi speciali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale e concernente le finalità perseguite dalle Associazioni aderenti al Codacons. Tale finalità è perseguita anche attraverso i seguenti obiettivi.

- il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;
- la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compresi il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico, i trasporti, le telecomunicazioni e servizi in materia urbanistica e edilizia;
- iniziative a tutela degli utenti dei servizi finanziari, fiscali e creditizi in genere intese anche alla prevenzione dell'usura in armonia con la legge n. 108/96;
- iniziative, a tutela anche giudiziaria, degli utenti dell'informazione e dell'editoria, utenti internet e radiotelevisivi;
- cooperare per la migliore tutela dei consumatori ed utenti con soggetti ed enti anche collettivi privati e pubblici che siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari;
- favorire ed intensificare la partecipazione dei consumatori alle attività di standardizzazione presso gli organismi nazionali ed europei;
- attivarsi in proprio, o partecipare e sostenere associazioni senza fini di lucro, con l'obiettivo di accrescere la rappresentanza dei consumatori ed utenti dentro e fuori le istituzioni in Italia, in Europa e nel mondo, di cittadini europei, immigrati e rifugiati mediante attività di cooperazione/solidarietà internazionale in favore dei Paesi in via di sviluppo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, ivi comprese tutte le attività in sede nazionale e locale di volontariato svolte dalle organizzazioni del terzo settore in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Attività

Il CODACONS - ONLUS

- assicura un costante flusso di informazioni tra le associazioni affiliate ed i soci;
- favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo;
- diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni;
- raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni, assumendo posizioni di sostegno riguardo alle iniziative politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa dell'ambiente e dei consumatori;
- promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni aderenti;
- collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie, quali agenzie formative nazionali e territoriali;
- promuove ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva;
- promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi;
- promuove l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale o locale, o la presentazione di progetti di legge popolare o parlamentare aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti del mondo associazionistico e politico a promuovere i suddetti referendum e progetti di legge.

Il CODACONS -ONLUS persegue altresì i fini statutari delle Associazioni affiliate di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Soci

Possono far parte del CODACONS - ONLUS le associazioni nazionali ed internazionali, che abbiano come finalità istituzionali la difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori nei confronti dei soggetti pubblici e privati

produttori o erogatori di beni e servizi, o comunque finalità che attengono al perseguimento del predetto fine, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto e il cui statuto preveda espressamente:

- a. l'assenza dei fini di lucro;
- b. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c. la gratuità delle prestazioni offerte dagli aderenti;
- d. i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi;
- e. l'obbligo di formazione del rendiconto annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- f. le modalità di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea degli aderenti.

Le associazioni aderenti al CODACONS non sono comunque legittimate a proporre azioni giudiziarie ai sensi dell'art. 3 L. n. 281/98 fin quando non avranno ottenuto il riconoscimento specifico previsto dal codice del consumo. Tale legittimazione spetta esclusivamente al CODACONS. Possono altresì far parte del CODACONS le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell'associazione. La qualità di socio si acquista, con richiesta indirizzata al responsabile regionale, con delibera del Comitato esecutivo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il socio che non versi la quota nei termini previsti dovrà versare gli interessi di mora nella misura legale per ogni anno di ritardo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione secondo la procedura prevista nel successivo art. 8. Il Comitato esecutivo, anche su richiesta motivata del responsabile regionale, sentito l'interessato, può opporre il diniego alla richiesta di associazione quando la richiesta promani da persona che abbia manifestato di perseguire fini contrari al Coordinamento.

A carico di chi, associato, abbia tenuto una condotta contraria allo statuto, ai deliberati dell'Assemblea dei delegati o del comitato esecutivo o del comitato di presidenza o abbia tenuto comportamenti lesivi dell'immagine dell'associazione e dei suoi componenti ovvero in caso di mancata partecipazione all'attività dell'associazione per più di sei mesi, il C.d.P. o il C.E. può disporre la decadenza dall'Associazione. E dalla qualità di socio anche con succinta motivazione e anche non per ragioni disciplinari. Tutti i soci possono essere eletti negli organi statutari locali e/o nazionali. I soci assumono la qualifica corrispondente all'incarico elettivo ricevuto a titolo gratuito e con il pieno rispetto delle norme sul volontariato e sono rieleggibili. Identico diritto spetta ai rappresentanti delle Associazioni che fanno parte del Coordinamento. Possono altresì far parte del CODACONS i soci aggregati, sono soci aggregati quelli iscritti alle condizioni stabilite da specifiche convenzioni (vedi nota).

Nota 'Soci aggregati':

I soci aggregati sono soci a tutti gli effetti previsti nello statuto nazionale ed hanno la qualifica di "soci aggregati" secondo la definizione degli statuti regionali approvati e in corso di approvazione. Essi hanno diritto di fruire di tutti i servizi del Codacons ivi compreso lo sportello sulla città laddove funzionante senza i limiti se non quelli che saranno stabiliti dai soci effettivi.

Essi nelle assemblee regionali per la designazione dei delegati al congresso nazionale esprimono ciascuno un voto singolo per eleggere un delegato al congresso.

Art. 5 - Coordinamento

In un quadro di trasparente coerenza con le finalità statutarie ed i principi ispiratori, il CODACONS - ONLUS coordina l'attività e le iniziative delle singole associazioni e contribuisce fattivamente al perseguimento delle finalità statutarie delle singole associazioni affiliate. Le finalità statutarie delle singole associazioni aderenti fanno parte degli obiettivi del CODACONS - ONLUS, di cui al II comma dell'art. 2 in quanto integralmente fatti propri dalla medesima Associazione. Le associazioni aderenti al CODACONS - ONLUS mantengono la propria autonomia nonché la propria rappresentatività per quanto attiene la firma degli accordi e di atti a livello governativo e ministeriale ed in sede regionale e locale. Il CODACONS - ONLUS, per il perseguimento delle sue finalità statutarie, può avvalersi della consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le stesse forme di collaborazione anche coordinate e continuative nel rispetto della rispettiva autonomia. Il CODACONS - ONLUS promuove ogni iniziativa legale volta al perseguimento delle finalità proprie e di quelle delle singole associazioni aderenti al coordinamento. A tal fine il CODACONS - ONLUS può agire giudizialmente, disgiuntamente o congiuntamente ad una o più delle associazioni aderenti.

Art.6 - Organizzazione

Art.6 - Organizzazione Il CODACONS - ONLUS è strutturato in un'organizzazione centrale (costituita dai dipartimenti, le aree operative e gli sportelli, secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Delegati) ed in sezioni regionali, provinciali e locali. Le sezioni provinciali e locali sono coordinate dalla sezione regionale corrispondente che ha il compito di nominare e revocare i responsabili locali e gode di autonomia organizzativa, gestionale, funzionale e finanziaria, anche sulla base di statuti interni approvati dalle singole assemblee regionali dei soci e ratificati dal Collegio di Presidenza. Le sedi regionali sono soggetti autonomi ed indipendenti con proprio patrimonio destinato al perseguimento dei fini associativi non lucrativi, di utilità sociale e collettiva. Le sedi regionali hanno la titolarità diretta ed esclusiva dei rapporti di contenuto patrimoniale e ad esse non si estendono eventuali obbligazioni della struttura nazionale né sul loro patrimonio può in alcun modo avanzare pretese la struttura nazionale o terzi, fatta eccezione da specifici accordi o delibere del C.E: Fanno parte dell'organizzazione centrale i soci fondatori non dimissionari e le associazioni nazionali affiliate. Fanno parte delle sezioni regionali tutti i soci, persone fisiche e le associazioni locali. Alle

sedi regionali dell'Associazione è preposto un responsabile nominato dal Collegio di Presidenza su delibera dell'assemblea regionale. Questo rappresenta l'associazione, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, ai Vicepresidenti e al Segretario generale dinanzi alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali. Nel rispetto dei principi di cui al presente statuto, il rappresentante regionale ha facoltà di organizzare in piena autonomia le strutture territoriali locali eventualmente anche nominando rappresentanti locali per le delegazioni provinciali, comunali. Il responsabile regionale svolge funzioni di coordinamento delle delegazioni locali di cui è responsabile e relaziona periodicamente al Collegio di Presidenza nazionale in ordine al complessivo andamento della sede regionale e per esso al responsabile nazionale delle sedi locali. Nondimeno ai responsabili locali è fatto obbligo di relazionare periodicamente all'indirizzo del Collegio di Presidenza in ordine alle iniziative assunte nel periodo precedente e per esso al responsabile nazionale delle sedi locali. Eventuali azioni giudiziarie CODACONS - ONLUS in sede locale potranno essere promosse dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente, dal Segretario Generale nonché dai rappresentanti delle sedi regionali o locali e, per le sedi locali, dal rappresentante regionale. Tale autorizzazione ad agire in giudizio può essere anche data con la forma della ratifica a posteriori.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Comitato esecutivo;
- il Presidente o il Collegio di Presidenza;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Segretario nazionale Organizzativo;
- l'Ufficio Legale Nazionale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni tre anni, salvo che un quinto dei componenti del Comitato esecutivo ne richieda il rinnovo anticipato all'Assemblea dei delegati.

Art. 8 - L'Assemblea dei delegati

L'Assemblea Generale dei Delegati viene convocata di norma ogni 3 anni, salvo che vi siano i presupposti per una convocazione straordinaria, su richiesta del presidente o delibera del Comitato Esecutivo ovvero su richiesta di 1/3 dei Presidenti regionali.

1. All'assemblea generale partecipano i Delegati delle sedi regionali e dell'Ufficio Legale Nazionale del CODACONS.
2. La convocazione è comunicata agli associati mediante pubblicazione sul periodico dell'associazione ed affissione nelle sedi nazionali. Della convocazione, viene data pure comunicazione ai responsabili regionali che convocano, ove non vi abbiano già provveduto il Presidente o il Collegio di Presidenza, le assemblee regionali in tempo utile per la celebrazione delle medesime, con avviso affisso nei locali della sede regionale contenente l'indicazione dell'oggetto della riunione (elezioni di delegati per l'Assemblea generale), del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione.
3. L'assemblea regionale è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione è presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
4. La riunione in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
5. Ogni affiliato, qualunque sia il suo rapporto con l'associazione, ha diritto ad un singolo voto deliberativo.
6. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia Presidente, Vicepresidente, membro del Comitato esecutivo, Responsabile regionale, Revisore dei conti o dipendente dell'Associazione.
7. Ciascun socio non può farsi portatore di più di quattro deleghe.
8. La nomina a delegato è soggetta al voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione. 9bis. E' ammesso il voto per corrispondenza ovvero attraverso posta elettronica, quando il titolare del diritto dichiara contestualmente ed espressamente di non poter partecipare all'Assemblea, e purché il votante sia identificabile con certezza per la qualità di socio.
9. Ogni regione ha diritto ad un Delegato, scelto tra gli iscritti all'associazione da almeno un anno, in ragione dello 0,1 per mille della popolazione residente nella regione, con un minimo di due ed un massimo di sette delegati.
10. Ulteriori delegati fino ad un massimo di 1 per regione potranno essere ammessi con delibera del Collegio di Presidenza, su richiesta delle sedi regionali interessate, in relazione alla particolare entità delle attività svolte nel proprio ambito.
11. I risultati delle assemblee regionali vengono immediatamente comunicati al Presidente o al Collegio di Presidenza che provvederanno a far avere ai Delegati nominati la notizia dell'Assemblea Congressuale, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

12. L'atto di convocazione va comunicato con idonei mezzi oltre che ai Delegati, ai componenti del Comitato esecutivo e dei Revisori dei conti.
13. All'Assemblea dei Delegati partecipano di diritto e con diritto di voto (con l'esclusione dalla partecipazione alle votazioni che abbiano ad oggetto il rinnovo delle cariche sociali) i soci fondatori non dimissionari, e che abbiano perseguito attività nell'associazione, il Presidente, i componenti del Collegio di Presidenza, i Vicepresidenti, i membri del Comitato esecutivo, il Segretario Generale, i Revisori dei conti, i componenti del Collegio dei Probiviri nonché un rappresentante per ciascuna Associazione aderente al Coordinamento. All'Assemblea dei Delegati partecipa di diritto e con diritto di voto anche l'Ufficio Legale Nazionale con il direttore, il coordinatore e cinque delegati che vengono designati dall'assemblea degli attivisti operanti nell'ufficio, secondo le modalità fissate dal regolamento vigente.
14. L'ordine del giorno è definito dal Presidente o dal Collegio di Presidenza di propria iniziativa e sulle istanze del Comitato esecutivo, del Direttore e/o del coordinatore dell'Ufficio Legale Nazionale, del Segretario generale, dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, di almeno tre responsabili regionali, e/o di almeno un ventesimo di soci.
15. L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o dal componente più anziano del Collegio di Presidenza, o in mancanza dal Vicepresidente più anziano, dal membro più anziano del Comitato esecutivo o dal Portavoce. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti almeno la metà dei delegati.
16. L'Assemblea dei Delegati si riunisce per:
- o l'elezione del Comitato esecutivo, del Presidente ovvero del Collegio di presidenza, dei Vicepresidenti, del Segretario generale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
 - o la definizione degli indirizzi generali ed operativi dell'associazione;
 - o deliberare sulle modifiche al presente statuto anche dando mandato ad altri organi statutari.
 - o approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione compreso quello dell'ULN;
 - o decidere l'eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento;
 - o deliberare durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale; il rendiconto è approvato, invece, dal Comitato esecutivo;
 - o deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
17. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per corrispondenza ovvero attraverso posta elettronica quando il titolare del diritto dichiarare espressamente e contestualmente di non poter partecipare all'Assemblea purché il votante sia identificabile con certezza nella qualità di delegato.
18. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, e l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti.
19. Una sintesi delle principali delibere dell'Assemblea dei Delegati è pubblicata sul sito web dell'associazione www.codacons.it .

Organo Esecutivo

Art. 9 - Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente o dal Collegio di Presidenza, dai Vicepresidenti, dal Segretario generale, dal Direttore e da un coordinatore dell'Ufficio Legale Nazionale, dai Responsabili dei Dipartimenti , ivi compresa la tesoreria, ed Aree Tematiche, dai Responsabili e coordinatori regionali.
2. Al Comitato esecutivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- o gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - o la approvazione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo, richiesto dalla legge 281/98 su proposta del tesoriere;
 - o approvazione, laddove necessario ex artt. 25 e 26 del DLGS n.460/97, del bilancio annuale, predisposto dal tesoriere, previo parere del cdp;
 - o l'ammissione alla associazione di nuovi soci;
 - o il potere di commissariare le sedi regionali laddove il responsabile non dia attuazione ai deliberati congressuali, o sospendere i responsabili per inadempienze o violazioni statutarie; il commissariamento non ha carattere disciplinare e può essere deciso insidacabilmente dall'organo competente anche per incompatibilità ambientale o conflitto con le decisioni assunte dagli organi di gestione.
 - o la decisione di deferire al Collegio dei Probiviri i soci per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e/o la decadenza da qualità di socio anche su richiesta di qualunque altro socio ove tale richiesta non sia stata già preventivamente formulata al Collegio di Presidenza;

○ di porre il veto su proposta del Presidente/CdP, avverso atti degli organi centrali e periferici dell'associazione che si pongano in conflitto con la legge, con il presente statuto e i principi da esso scaturenti, con i regolamenti e le delibere dell'assemblea e dello stesso Comitato esecutivo.

3. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Comitato esecutivo almeno otto giorni prima della riunione e che comunque pervenga a destinazione almeno tre giorni prima della riunione medesima. Il Comitato esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri.

4. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimenti dal Vicepresidente più anziano, ovvero, in mancanza, dal membro presente più anziano del Comitato esecutivo. Esso è validamente costituito qualora siano presenti, anche per delega almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato esecutivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Le deliberazioni del Comitato esecutivo saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

Ogni componente del Comitato Esecutivo ha diritto di farsi rappresentare per le delibere da un altro componente. Ciascun membro non può in ogni caso essere portatore di più di quattro deleghe.

Organo Direttivo

Art. 10 - Il Presidente e il Collegio di Presidenza

Il Presidente, rappresenta e dirige l'associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea dei Delegati e del Comitato Esecutivo. Studia proposte di finanziamento e di partnership con enti pubblici e privati nonché imprese per la realizzazione di progetti utili ai consumatori e nel rispetto delle prescrizioni del codice del consumo da sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo. L'Assemblea dei Delegati al fine di assicurare una gestione più diretta e collegiale dell'associazione può istituire l'ufficio del Collegio di Presidenza. Questo - ove esistente - svolge integralmente le funzioni del Presidente e del Comitato esecutivo. I membri del Collegio, assumono l'attribuzione di Presidenti e possono essere responsabili di una o più aree operative che vengono definite dall'Assemblea dei Delegati. Il Collegio di Presidenza può nominare al suo interno un portavoce dell'associazione. Il numero dei componenti è fissato dall'Assemblea dei Delegati.

Organo Direttivo

Art. 11 - I Vicepresidenti

I Vicepresidenti affiancano il Presidente o il Collegio di Presidenza nell'esercizio delle loro attività. Essi sono scelti tra i soci o rappresentanti delle associazioni aderenti al coordinamento, hanno anche essi la rappresentanza processuale dell'associazione, nonché la responsabilità di determinate aree operative. Il numero è stabilito dall'Assemblea dei Delegati, con un limite minimo di quattro componenti.

Organo Esecutivo

Art. 12 - Il Segretario Generale e il segretario nazionale operativo

Il Segretario Generale e il segretario nazionale operativo Il Segretario cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee, del Comitato esecutivo e del Comitato di Presidenza nonché del libro generale dei soci - composto dagli elenchi regionali e dei soci e - aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione nazionale per gli scopi statutari, ivi compresa le quote per le quali sussiste la morosità. Il Segretario Generale svolge altresì la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Delegati, del Comitato esecutivo e coadiuva il Presidente o il Comitato di Presidenza nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. In assenza del segretario generale provvede il coordinatore nazionale al segretario generale si aggiunge il segretario nazionale organizzativo con l'incarico di curare i rapporti con le istituzioni e con gli enti e con i partiti politici

Organo Esecutivo

Art. 13 - Ufficio legale nazionale

L'Ufficio Legale Nazionale, area operativa e di intervento prioritaria e centro di studio, documentazione e analisi tecnico-giuridica del Codacons. La regolamentazione è demandata ad un regolamento proposto per l'approvazione all'assemblea dall'Assemblea. Il direttore e/o i coordinatori dell'Ufficio Legale nazionale sono componenti del Comitato esecutivo.

Organo Consultivo E Di Controllo

Art. 14 - Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori Spetta al Collegio dei Revisori di avanzare all'indirizzo del Comitato esecutivo le proposte per un miglior andamento economico ed organizzativo dell'Associazione e di vigilare sullo stesso. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di componente il Comitato esecutivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori

dei Conti, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri e danno parere sui bilanci.

Organo Consultivo E Di Controllo

Art. 15 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea su proposta del Collegio di Presidenza tra i soci che si sono distinti per, dignità, moralità, equilibrio, autorevolezza, integrità e prestigio. Il numero di componenti è definito dall'Assemblea con un limite minimo di tre elementi. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti. Assume le funzioni di Collegio disciplinare per l'erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione disciplinare). Le sanzioni possono essere deliberate per qualsiasi inosservanza allo statuto , ai deliberati degli organi di governo della associazione o comunque per comportamenti che possono ledere l'immagine della associazione e dei suoi componenti. Il deferimento al Collegio di disciplina viene effettuato da parte del Consiglio di Presidenza e in difetto del Comitato esecutivo.

Art.16 - Rappresentanza processuale

Il Presidente, ciascun membro del Comitato di Presidenza, i vicepresidenti, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione con la dicitura "per"seguita dall'indicazione di uno degli organi statutari.

Art. 17 - Il patrimonio

Il patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statutari. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative - versate o comunque dovute per statuto - determinate dal Comitato Esecutivo, anche nella misura stabilita da specifiche convenzioni ovvero con rinvio a modalità di versamento a carico di terzi come per il 5 per 1000, da contributi di soci ovvero di enti pubblici e privati, cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altri organismi anche associativi anche partecipate o promosse dal Codacons ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statutari, nonché da eventuali donazioni e lasciti testamentari, dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse all'attività di volontariato, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o comodato. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

E' fatto divieto di tutelare o promuovere direttamente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria di fondatori, soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuito nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'associazione. Il divieto si applica anche in riferimento ai coniugi, parenti o affini fino al quarto grado. Non è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, per un valore complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti in ciascun esercizio annuale.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell'organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l'organizzazione o ne fanno parte. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 18 - Il rendiconto

Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione del Comitato di Presidenza. Il rendiconto, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, nella sede sociale, prima del termine fissato per l'Assemblea.

Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 - Estinzione dell'Associazione

L'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Delegati formata secondo le procedure descritte nell'art. 8 con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di

utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentiti i soci fondatori non dimissionari e l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia non disciplinare, ivi comprese quelle inerenti il commissariamento di sedi e la decadenza non disciplinare della qualità di socio, sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere rimessa preventivamente ed obbligatoriamente al giudizio di un Collegio arbitrale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

Gli arbitri saranno scelti uno ciascuno dalle parti contendenti ed il terzo di comune accordo tra le medesime ovvero, in difetto, verrà nominato dal Presidente del TAR del Lazio.

Art. 21 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di Associazioni e, in materia di Associazioni di tutela dei consumatori dell'ambiente, e in materia di Associazioni di volontariato.